

## PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 954 - 2020

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: STEVANIN GRAZIANO

Dirigente del Servizio/Settore

STEVANIN GRAZIANO

Estensore: FODDANU GIOVANNI MARIA

**DETERMINAZIONE N. 470**

**IN DATA 09-04-2020**

Oggetto: S. Tommaso S.r.l. - Proroga dei termini assegnati con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 392 del 20.04.2017.

Impresa:	S. Tommaso S.r.l.		
Sede Legale:	Via della Vittoria n. 33	Comune:	Legnano (MI) Cap: 20025
Sede Operativa:	Località Brianco n. 11	Comune:	Salussola (BI) Cap: 13885
Codice fiscale:	01364670123	Partita IVA:	13366650151 Codice SIRA: 41773
Telefono:	335.6211610	E-mail:	s.tommaso@arubapec.it

La S. Tommaso S.r.l. è in possesso dell'Autorizzazione Unica prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale n. 392 del 20.04.2017, per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, in Località Brianco n. 11 nel Comune di Salussola e ricadente in parte nel Comune di Dorzano (BI). Nella succitata Determinazione Dirigenziale sono indicati al punto n. 3 del dispositivo, i termini di inizio e fine lavori, nel modo seguente: *"Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia"*.

Con ricorso notificato alla Provincia di Biella in data 29.06.2017 ns. prot. n. 14910 i Signori Piera Anna Turletti, Marisa Turletti, Regina Crivelli, Lidia Mazzucco, Gregorio Cadamuro, Andrea De Bei, Roberto De Bei, Maria Teresa Bena, Pier Angelo Bellardone, Stefano Bellardone, Cristian Dall'Arche, Mariarosa Pizzarelli, Gino Dall'Arche, Anna Maria Guglielmi hanno impugnato il succitato provvedimento autorizzatorio avanti al TAR Piemonte, ritenendolo illegittimo sotto diversi profili, chiedendone altresì la sospensione in via cautelare.

In data 27.09.2017, con nota ns. prot. n. 21369 del 28.09.2017, la S. Tommaso S.r.l. aveva chiesto che il termine d'inizio lavori indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 392 del 20.04.2017, fosse prorogato di un anno e quindi al 20.04.2019, con la conseguente traslazione di tre anni del termine di fine lavori e la sospensione di tutti i termini previsti nella medesima determinazione per gli adempimenti a carico della S. Tommaso S.r.l. fino all'emissione della sentenza di merito da parte del TAR Piemonte.

Questa Amministrazione in considerazione delle motivazioni addotte dall'Azienda aveva provveduto con la Determinazione Dirigenziale n. 1106 del 19.10.2017 ad accogliere richiesta di proroga, sospendendo i termini previsti a carico della S. Tommaso S.r.l. fino all'emissione della sentenza di merito del TAR Piemonte il cui giudizio è tuttora pendente.

In data 25.03.2019, con nota ns. prot. n. 5646 del 26.03.2019, la S. Tommaso S.r.l. ha chiesto a questa Amministrazione l'ulteriore proroga di un anno dei termini prescritti con la Determinazione Dirigenziale n. 392 del 20.04.2017 in quanto il TAR Piemonte ha ancora trattenuto la causa in decisione ai fini dell'emissione della sentenza, fissando la prossima udienza pubblica per il 09.10.2019. Questa Amministrazione ha provveduto pertanto, con la Determinazione Dirigenziale n. 502 del 17/04/2019, ad accogliere l'ulteriore richiesta di proroga.

In data 23.03.2020, con nota ns. prot. n. 5888 del 24.03.2020, la S. Tommaso S.r.l. ha chiesto a questa Amministrazione una nuova ulteriore proroga di un anno dei termini prescritti con la Determinazione Dirigenziale n. 392 del 20.04.2017 in quanto il TAR Piemonte non ha ancora emesso una sentenza.

Le motivazioni poste alla base della ulteriore richiesta di proroga di cui trattasi sono illustrate nella lettera del 23.03.2020, nel modo seguente:

- La S. Tommaso S.r.l., nel costituirsi in giudizio, ha assunto formale impegno a non avviare i lavori per la realizzazione dell'impianto, sino all'emanazione della decisione di merito da parte del TAR Piemonte, venendo in tal modo meno ogni potenziale pregiudizio per i ricorrenti attinente alla fase cautelare.
- A fronte di tale impegno, venendo meno il requisito di *periculum*, i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo.
- Il TAR, preso atto dell'impegno assunto dalla S. Tommaso S.r.l. e della domanda cautelare da parte dei ricorrenti, nonché condividendo la circostanza che la sede di merito sia quella più opportuna per la definizione della controversia (dati i rilevanti interessi in gioco e la complessità delle questioni poste), ha rinviato le parti all'udienza collegiale per la discussione di merito, fissando l'udienza al 7.11.2018.
- Il TAR tuttavia, in data 25.03.2019, in luogo della sentenza attesa ha emesso l'ordinanza n. 324/2019, chiedendo alla parte ricorrente di notificare il ricorso alle amministrazioni che avevano concorso a formare il convincimento dell'amministrazione procedente nell'ambito della conferenza di servizi nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, ritenendo scusabile (ex art. 37 del D.lgs. 104/10) l'errore di omessa notifica commesso al ricorrente.
- L'ordinanza n. 324/2019 ha fissato per il prosieguo della causa l'udienza pubblica il giorno 9 ottobre 2019, solo al termine di tale (nuova) udienza, la causa verrà rimessa (nuovamente) in decisione ai fini dell'emissione della sentenza di merito.
- Tuttavia in data 3 ottobre 2019, è stato notificato e depositato da parte dei ricorrenti un ricorso per motivi aggiunti che ha determinato un nuovo rinvio della discussione all'udienza fissata per il 26 febbraio 2020; al termine di tale (terza e ultima) udienza, la causa è stata trattenuta in decisione e ora è necessario attendere l'emissione della sentenza, nonché i termini per un eventuale giudizio avanti al Consiglio di

- Stato (proponibile dalla parte soccombente nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza).
- A ciò si aggiunga che il paese è investito da un'imponente emergenza sanitaria (Covid-19) che ha portato all'emanazione del DPCM del 9 marzo 2020 (recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale") e del DPCM del 22 marzo 2020 (recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale") e che precludono lo svolgimento di qualsiasi attività in condizioni di sicurezza.

La nuova richiesta di proroga dei termini di inizio (e conseguente fine) lavori, formalizzata dall'Azienda con la lettera del 23.03.2020, è stata operata nel rispetto delle condizioni stabilite nel punto 3 del Dispositivo della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 392 del 20.04.2017 e risponde alla plausibile opportunità, per la S. Tommaso S.r.l., di non dare corso alla realizzazione di interventi autorizzati, sino a quando non sarà definita la piena legittimità o meno dei titoli abilitativi relativi, impugnati avanti il TAR Piemonte da parte dei soggetti più sopra citati.

Tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, citati anche dalla Società S. Tommaso nella richiesta di proroga, che precisano come la pendenza di un contenzioso giudiziale (cfr. TAR Campania Salerno n. 107/2014 – TAR Veneto n. 872/2015 - nel caso di specie volto ad accertare la legittimità o meno dell'AU rilasciata) giustifichi la concessione di una proroga dei termini per l'avvio dei lavori, con l'evidente intento di evitare che la semplice proposizione di un ricorso pregiudichi l'iniziativa avviata;

La pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti autorizzativi (nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso) rilasciati dalla Provincia di Biella rappresenta innegabilmente un fattore oggettivo e quindi indipendente dalla volontà della S. Tommaso S.r.l..

Visto il D. Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*".

Visto il D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*".

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 392 del 20.04.2017.

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1106 del 19.10.2017.

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 502 del 17/04/2019.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00;

Accertata la conformità allo Statuto e ai Regolamenti Provinciali in vigore.

Il dott. Graziano Stevanin, Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale della Provincia di Biella, a seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, concedere l'ulteriore proroga del termine d'inizio lavori al 20/04/2021 (con il conseguente slittamento del termine di fine lavori) stabilito al punto n. 3 del dispositivo della Dirigenziale della Provincia di Biella n. 392 del 20.04.2017, così come richiesto e motivato dalla S. Tommaso S.r.l..

Vista e fatta propria la relazione:

DETERMINA

- 1) Di concedere la proroga al 20.04.2021 del termine di inizio lavori, fissato al punto n. 3 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 392 del 20.04.2017 con conseguente traslazione del termine di fine lavori.
- 2) Di disporre la sospensione degli altri termini previsti nel provvedimento di cui al punto precedente a carico della S. Tommaso S.r.l. fino all'emissione della sentenza di merito del TAR Piemonte il cui giudizio è tuttora pendente.
- 3) Di rendere disponibile copia del presente atto al richiedente ed agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dalla intervenuta piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

Il Dirigente/Responsabile  
STEVANIN GRAZIANO